

PROT. n. 468523 DEC 6/11/2022

m amte.MiTE.REGISTRO UNIV. MiTE.USCITA.0136100.02-11-2022



Ministero della Transizione Ecologica

DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE

IL CAPO DIPARTIMENTO

Agli indirizzi in elenco allegato

Oggetto: Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter , comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

In data 20 ottobre 2022, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 27 settembre 2022, n.152 del MITE recante i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti da attività di costruzione e di demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale, sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il regolamento entrerà in vigore il 4 novembre p.v.

Il provvedimento, al quale è associato un target nazionale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è stato elaborato sulla base di un primo testo sottoposto, a partire dal 2019, agli stakeholder di settore, secondo una struttura già utilizzata per altri decreti End of Waste ed è stato oggetto di ampia e proficua interlocuzione con il Consiglio di Stato a seguito della quale sono state apportate significative modifiche.

ANPAR con nota prot.n. p696GR del 17/05/2022, ha trasmesso una prima relazione contenente i risultati delle analisi effettuate sugli aggregati riciclati prodotti da alcuni impianti associati per la verifica della loro conformità ai limiti imposti dal decreto.

L'analisi dei risultati ha evidenziato, per diversi parametri, il superamento di detti limiti, sia sulla matrice solida che nell'eluato (test di cessione).

Si deve rilevare sul punto che alcuni limiti presenti nel nuovo regolamento erano già presenti nel DM 5 febbraio 1998, infatti l'utilizzo al suolo in attività di recupero ambientale (articolo 5) quale la restituzione di aree degradate ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici, era ammesso in procedura semplificata a condizione che "in ogni caso, il contenuto dei contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito" (lettera d-bis).

I parametri cloruri e solfati sono stati già oggetto di approfondimento da parte degli Istituti tecnici di riferimento (ISPRA e ISS) a seguito del quale i relativi limiti sono stati innalzati rispetto a quanto previsto nel DM 5 febbraio 1998.

Con riferimento al parametro amianto, nel DM 5 febbraio 1998, ai fini del recupero doveva esserne dimostrata l'assenza, mentre nel nuovo regolamento tale limite è stato portato a 100 mg/kg ss, corrispondente al limite di rilevabilità analitico, in coerenza con le indicazioni contenute in altri provvedimenti vigenti.

Si osserva che, in generale, nel rispetto della normativa comunitaria, le condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto non si basano solo sulle caratteristiche tecnico prestazionali dei prodotti ottenuti dall'attività di recupero, ma per poter essere avviati agli utilizzi previsti deve essere verificata anche la condizione prevista dalla lettera d) dell'articolo 184-ter ovvero "l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana".

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto in oggetto, sono pervenute al MiTE ulteriori segnalazioni in merito alle difficoltà applicative conseguenti alla eterogeneità dei materiali in ingresso agli impianti. Dette difficoltà porterebbero, secondo quanto segnalato, ad un aumento considerevole dei quantitativi da conferire in discarica.

In considerazione di quanto sopra esposto, lo scrivente Dicastero, come noto, sta lavorando, in applicazione dell'articolo 7 del decreto n.152/2022, con il supporto di ISPRA e ISS, ad una istruttoria tecnica finalizzata alla valutazione di eventuali revisioni da apportare al testo. Al fine di supportare l'istruttoria in corso si chiede a Codesti Enti ed Associazioni di trasmettere la documentazione tecnico-scientifica disponibile sul tema, ulteriore rispetto alla già citata relazione di ANPAR, comprensiva di valutazioni del rischio che dimostrino che i superamenti evidenziati non comportano impatti complessivi negativi né sulla salute né sull'ambiente per gli scenari di utilizzo individuati. Si coglie l'occasione per ringraziare per la collaborazione istituzionale.

Il Capo Dipartimento

Laura D'Aprile

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

LAURA D'APRILE
MINISTERO DELLA
TRANSIZIONE ECOLOGICA
Capo Dipartimento
02.11.2022 13:42:51 UTC